

Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

In qualità di Centrale di Committenza

In nome e per conto di

FONDAZIONE STADIO FILADELFIA

Sede legale: via Filadelfia, 36

Codice Fiscale 97741140012

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI
CONCESSIONE DI MUTUO/FINANZIAMENTO
PROCEDURA APERTA***

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) è stata approvata, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs 163/2006 e dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza e gli enti che intendessero avvalersene.

La Giunta Comunale in data 13 gennaio 2015 n. mecc. 2015 00063/005 ha approvato l'adesione della Fondazione Stadio Filadelfia C.F. 97741140012 alla Centrale di Committenza alle medesime condizioni indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale.

La Convenzione è stata sottoscritta in data mediante scrittura privata non autenticata.

La Fondazione Stadio Filadelfia (di seguito Fondazione) costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), per salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, avente tra i soci fondatori il Comune di Torino e la Regione Piemonte, opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile ed ha la necessità di accedere ad un finanziamento a tasso variabile alla concorrenza di € 3.500.000,00 destinato alla realizzazione dell'impianto sportivo "Filadelfia", alle condizioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente nonché alle seguenti condizioni.

Per tali motivi la Città di Torino, in nome e per conto della Fondazione Stadio Filadelfia, intende procedere mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Unico Appalti), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 del D.Lgs.163/2006 e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino (mecc. n. 2011- 08018/003), in quanto compatibili.

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO E GARANZIE

Oggetto del contratto è la concessione da parte della Banca aggiudicataria, a favore della Fondazione Stadio Filadelfia, di un finanziamento a tasso variabile fino alla concorrenza di € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila) destinato alla realizzazione dell'impianto sportivo "Filadelfia" sito in Torino via Filadelfia 36 .

CIG. N. 60698907AE

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163 /2006, nonché dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010.

Il finanziamento dovrà essere effettuato nel rispetto del Capitolato Speciale, ed in particolare degli art.1 e seguenti della parte seconda.

L'art. 11 commi 1 e 2 della l.r.Piemonte n. 18 del 28.12.2012 "Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia" dispone, tra l'altro, quanto segue: "1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 di euro.

Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.

Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2..."

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2001.".

L'art. 4 del D.L. 8-4-2013 n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64, "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", limita la possibilità per le Regioni di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di

prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati.

Alla luce della predetta normativa, la Fondazione a garanzia dell'erogazione del finanziamento in oggetto, si rende disponibile a cedere alla Banca aggiudicataria, a scopo di garanzia, il credito nascente dal contributo straordinario di cui all'art. 11 commi 1 e 2 della predetta l.r. Piemonte n.18/2012, per un importo annuale massimo di euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila).

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di anni 15 (quindici) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto;

Il valore complessivo stimato del finanziamento, pari a € 3.500.000,00, è riferito alle previsioni di investimento incluse nel bilancio approvato dal Collegio dei Fondatori con deliberazione del 17.12.2013.

La Fondazione Stadio Filadelfia non assume alcun impegno circa l'ammontare del mutuo da contrarre. Il valore stimato dell'appalto è pertanto indicativo e sull'importo inutilizzato non potranno essere apposte commissioni, penali od altri oneri accessori.

Ai soli fini dell'articolo 29 del D.lgs 163/2006 ed ai soli fini della quantificazione del contributo AVCP e della cauzione provvisoria e delle sanzioni ex art. 38 comma 2 bis del D.lgs 163/06 e s.m.i. il valore complessivo del presente appalto è stimato in Euro 140.000,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del D.lgs 163/2006 la prestazione principale consiste nella concessione di credito cui è attribuito il seguente CPV 66113000.

Nel prezzo del servizio si considerano interamene compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesima.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 311 D.P.R. 207/2010.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori affidamenti secondo le modalità di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Fondazione Stadio Filadelfia.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara le Banche e le imprese iscritte agli albi e che siano in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria e l'esercizio del credito alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10, 13 e 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs. In tal caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;

- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO**

GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi), Piazza Palazzo di Città, 1.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, indirizzata al "**Sindaco della Città di Torino**" sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) **Iscrizione** ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti, del codice fiscale/partita I.V.A.;
- b) di essere iscritti all'albo di cui all'art. 13 Testo Unico Bancario, in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n.385/93 e s.m.i., ovvero essere autorizzati alla libera prestazione di servizi in Italia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.385/93 e s.m.i. (*in caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun partecipante*);

- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- d) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012);
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) *(in alternativa)* **a)** di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; **oppure b)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; **oppure c)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- g) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara;
- h) **di impegnarsi al rispetto del codice etico** della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011-08018/003) **e del Codice di Comportamento** della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004

www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm/doc/cod_comportamento_torino.pdf);

2) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale di Euro 2.800,00 mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 del D. Lgs 163/2006.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà espressamente garantire anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille dell'importo della gara pari ad euro140,00. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs n.163/06 e smi.

E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell'art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, per gli operatori economici in possesso della certificazione ivi prevista, l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento.

3)documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

BUSTA 2 “OFFERTA TECNICA” debitamente sigillata, redatta secondo le modalità di cui all'art. 5 del capitolato, contenente:

- Costo dell'estinzione anticipata: (a partire dal 18° mese e con preavviso di 60 gg) espresso in Euro.
- Costo spese accessorie (perizia, istruttoria commissioni di incasso rata, assicurazioni) espresso in Euro.

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante dovrà essere formulata ai sensi dell'art.83 D.Lgs. 163/2006 *indicando il tasso percentuale, con massimo tre decimali, applicato variabile, espresso come incremento in punti base con riferimento all'Euribor a sei mesi ACT 365.*

L'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, D.Lgs. 163/2006, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre

disposizioni di legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 38 comma 2 bis del d.lgs 163/2006,

Si avverte che sono in particolare da considerarsi tali le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto 1 "Istanza di ammissione" dalla lett. a) alla lett. h) e del punto 2) (CAUZIONE PROVVISORIA), ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 e del comma 1 ter dell'art. 46 del D.lgs n.163/06 e s.m.i. L'Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la gara la presentazione in caso di assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l'incameramento parziale della cauzione appositamente costituita.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.

ART .4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART .5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione, come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. La Commissione, composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., operando con le modalità di cui all'art.83 comma 4 del citato decreto, valuterà secondo i seguenti parametri con punteggio totale massimo di 100 punti:

1. Offerta economica - Prezzo: massimo punti 80.
2. Offerta tecnica: massimo punti 20.

1) Offerta economica, massimo punti **80**.

Si procederà all'esame comparativo del tasso applicato variabile offerto dai concorrenti (espresso in termini di percentuale, con massimo tre decimali, come incremento in punti base in aumento o in diminuzione con riferimento all'Euribor a sei mesi ACT 365). La miglior offerta sarà determinata dalla seguente formula:

$$R_{max} / R_a * 80$$

dove:

R_a = valore del tasso offerto dal concorrente a

R_{max} = valore del tasso offerto più conveniente

2) Offerta Tecnica , massimo punti 20:

- a) Costo dell'estinzione anticipata: (a partire dal 18° mese e con preavviso di 60 gg) espresso in Euro: punti massimi 5
- b) Costo spese accessorie (perizia, istruttoria commissioni di incasso rata, assicurazioni) espresso in Euro: punti massimi 15

I punteggi saranno attribuiti utilizzando il metodo basato sul punteggio assoluto come previsto dal punto I) dell'allegato P al DPR 207/2010.

Il punteggio per ciascun elemento costituente l'offerta tecnica sarà determinato mediante l'applicazione della formula:

$R_{max}/R_a * 10$

dove:

Ra = valore del costo offerto dal concorrente a

Rmax = valore del costo offerto più conveniente

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del CUA.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto, secondo il combinato disposto dagli artt. 121 e 284 D.P.R. 207/2010.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea o conveniente. Si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del Codice Unico Appalti.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con l'aggiudicatario alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari ad Euro 2.800,00 mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione provvisoria dovrà espressamente garantire anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art.

38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille dell'importo della gara pari ad euro140,00".

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì essere corredata da: eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI

Il mutuo/finanziamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Ammortamento alla francese a rate costanti (con quote crescenti di capitale) con scadenze semestrali prefissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;

La decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto - a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto;

Facoltà di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale/totale del prestito (Testo Unico Bancario - Art. 40 comma 1)

Il tasso effettivamente applicato dovrà essere dato dalla sommatoria semplice (al millesimo) del tasso variabile nominale annuo e dello spread **SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO**;

Durata: 15 anni;

Tempi tecnici di concessione del prestito dalla richiesta 30 gg. Max.

Si precisa che:

Per Tasso Variabile nominale annuo si intende quello parametrato al tasso EURIBOR a 6 mesi (ACT/365) rilevabile alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03 luglio 2009).

Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento, saranno pagati interessi di preammortamento calcolati come da precedente punto a), al tasso rilevato due giorni lavorativi bancari antecedenti la

data dell'effettiva erogazione e, per i semestri successivi, i due giorni bancari lavorativi antecedenti la data di inizio dei semestri stessi, aumentato dello spread di riferimento.

CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO/MUTUO

Il contratto di Finanziamento disciplinerà le condizioni della cessione del credito a scopo di garanzia. La Fondazione si impegna a richiedere alla Regione Piemonte, autorizzazione alla cessione del credito nascente dal contributo straordinario concesso per la ricostruzione dell'impianto stadio Filadelfia, nei limiti di cui all'art. 11 comma 1 e comma 2 della l.r. Piemonte 18/2012, e dall'art. 19 D.P.G.R 18R/01, secondo quanto indicato all'art. 2 del Disciplinare di Gara e nei limiti di cui all'art. 4 del d.l. 35/2013 convertito in legge 6.6.2013 n.64 e s.m.i.

La Fondazione Stadio Filadelfia si riserva, senza che l'aggiudicatario possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte, la facoltà di APPROVARE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE nei limiti stabiliti dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Estinzione anticipata

La Fondazione Stadio Filadelfia ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito in corrispondenza della scadenza delle rate, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell'ammortamento, e con preavviso alla banca mutuante di almeno 60 giorni prima della scadenza stessa.

L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata sarà possibile alle condizioni economiche indicate nell'offerta tecnica di cui all'art. 5 del presente Capitolato parte I.

ART. 2

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO,

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentate

L'aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ART. 3

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP tratterrà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il DEC/RUP inviterà per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. 207/10.

ART. 4

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 5 D.P.R. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 314

commi 1e 2 le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri Assistenti individuati formalmente ai sensi dell'art. 300 comma 3 D.P.R. 207/2010 nonché dei Referenti del Servizio destinatario del bene/servizio.

ART. 5

PENALITA'

La mancata stipulazione del contratto di mutuo entro i termini previsti dall'art. 5 del presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) alla data della stipula dello stesso (esclusa), fino ad un massimo di trenta giorni naturali consecutivi, l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria da applicarsi all'intero ammontare del mutuo.

La mancata erogazione del mutuo entro i termini previsti dal presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria da applicarsi all'ammontare relativo alla tranche di mutuo richiesta. Decorsi trenta giorni naturali consecutivi dalla mancata erogazione, verrà inoltre applicata una penalità pari allo 0,5% da applicarsi all'intero ammontare residuo del mutuo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ente mutuatario, di risolvere il contratto senza alcun onere a suo carico.

Il tasso d'interesse di mora in ragione d'anno sarà pari al tasso variabile nominale annuo determinato con riferimento all'Euribor a sei mesi (calcolo interessi: giorni effettivi, divisore 360), rilevato il giorno stesso della mancata erogazione del mutuo, maggiorato della commissione fissa invariabile ed onnicomprensiva (spread) di aggiudicazione, espressa in punti percentuali annui e ragguagliata ai giorni effettivi

ART. 6

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI –

Osservanza Leggi e Decreti

L'aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate

dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Le clausole del presente capitolato modificate da disposizioni di legge future sono variate con inserzione automatica delle clausole sostitutive, a norma dell'art. 1339 del codice civile.

ART. 7

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

L'affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese di pubblicazione della procedura saranno a carico dell'Aggiudicatario, le spese contrattuali e l'imposta sostitutiva saranno a carico della Fondazione Stadio Filadelfia .

ART. 9

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giuseppe Ferrari

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Cesare Salvadori